

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO I DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

L'art. 14, "Storni al Bilancio" è integralmente sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 14 Variazioni compensative.

1. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e le variazioni compensative, anche in termini di cassa fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione finanziario, sono autorizzate dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, con propria determinazione.

2. Le variazioni di cui al presente articolo non formano oggetto di comunicazione al Tesoriere dell' Agenzia, ai sensi della vigente normativa.

Il comma 1 dell'art. 14 *ter*, "*Variazioni al bilancio di previsione*", è integralmente sostituito dal testo dei seguenti commi:

1. Oltre alla fattispecie di variazioni normate dall' art. 14, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell' esercizio di competenza, sia per quanto attiene alle entrate che alle uscite. Tali variazioni non devono comunque alterare gli equilibri di bilancio e sono in ogni caso sottoposte al parere del Collegio dei Revisori Legali. Le variazioni di cui al presente articolo vengono comunicate al Tesoriere dell' Agenzia, con le modalità previste dalle norme vigenti.

1 bis. Le variazioni possono essere, a seconda della loro natura, di competenza del Comitato di Indirizzo o del Direttore.

1 ter. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le variazioni fra stanziamenti di titoli e tipologie relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, programmi e titoli relativamente alle uscite.

1 quater. Il Direttore è competente ad effettuare variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all' interno dell' amministrazione. Egli è inoltre competente ad effettuare variazioni tra le dotazioni finanziarie all' interno di ciascun programma. Competono, inoltre, al Direttore i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e le variazioni agli stanziamenti di sola cassa.

1 quinquies. Nei casi in cui fosse necessario procedere con tempestività ad un adeguamento di poste di bilancio come regolate dal precedente comma *1ter*, le variazioni possono essere approvate con atto del Direttore, previa comunicazione al Comitato d'Indirizzo e sottoposte al parere del Collegio dei Revisori nonchè alla ratifica dello stesso Comitato di Indirizzo, nella sua prima seduta utile e comunque sia entro il 31 dicembre di ogni anno.

All' art. 14 *ter*, "*Variazioni al bilancio di previsione*" viene abrogato il comma 2.

All'art. 14 *ter*, "*Variazioni al bilancio di previsione*" comma 3, primo periodo: viene aggiunta, al termine, la parola:
(.....) **quinquies**.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO VII DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

All'art. 49 *bis*, "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*" comma 1, primo periodo:
vengono eliminate le parole:
(.....) **amministrativa e (....)**.

All'art. 49 *bis*, "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*" comma 1, secondo periodo:
vengono eliminate le parole:
(.....) e amministrativa (....).

All'art. 49 *bis*, "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*" dopo il comma 2, viene inserito il comma 2 *bis*, con la seguente formulazione:

2 bis: Nei provvedimenti di competenza dirigenziale, la regolarità e la correttezza amministrativa sono assicurate dal dirigente che sottoscrive l'atto.